

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00710

Del: 04/02/2025

Esecutivo Da: 04/02/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Uffici Comunali e Strutture Sociali

OGGETTO:

CIG derivato CA05 B15E69002D dell'Accordo Quadro n. AQ720/2022 per Interventi di manutenzione ordinaria edile, uffici comunali e strutture sociali annualità 2023/2024 di competenza della P.O. Uffici Comunali e Strutture Sociali. Autorizzazione subappalto a favore della ditta TEKNA EDILIZIA SRL

LA RESPONSABILE DELLA E.Q. UFFICI COMUNALI E STRUTTURE SOCIALI

Premesso che:

-il Consiglio Comunale in data in data 13 gennaio ha approvato la deliberazione n. 1 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";

- la Giunta Comunale, in data 21 gennaio 2025, ha approvato con deliberazione n. **18** , il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";

-la Giunta Comunale, in data 26 marzo 2024, ha approvato, con Deliberazione n° **111** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

-con il Decreto del 24 Dicembre 2024 del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali al 28 febbraio 2025 e autorizzato per gli enti locali, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del d.lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla stessa data;

-con Decreto del Sindaco n. **1675/2023** è stato conferito l'incarico alla sottoscritta di Responsabile della E.Q. uffici comunali e strutture sociali;

-con determinazione dirigenziale n. **1674** del 9 marzo 2023, l'E.Q. Amministrativa e Giuridica dei Servizi Tecnici è stata delegata dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'istruttoria di alcuni provvedimenti, fra cui figura la seguente tipologia;

visto che

con Determinazione Dirigenziale n. **1083** del 20/02/2023 è stato approvato, tra gli altri, il progetto dell'Accordo Quadro n. **AQ720/2022** per "Interventi di manutenzione ordinaria edile, uffici comunali e strutture sociali annualità 2023/2024 di competenza della P.O. Uffici Comunali e Strutture Sociali" per un totale di € 852.541,14 di cui € 605.517,50 per lavori, € 82.570,58 per oneri della sicurezza, € 151.379,38 per IVA al 22% e € 13.073,68 per incentivo e nella stessa si precisa che:

-si tratta di appalto misto di servizi e lavori, ex art. 28 d.lgs. n. 50/2016, con prevalenza funzionale dei servizi anche se quantitativamente minore e componente accessoria di lavori, sul patrimonio edilizio comunale,

-è stato altresì disposto l'avvio della procedura di affidamento con il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 c. 4 lett. b) d.lgs. 50/2016, visto il carattere standardizzato dei servizi di manutenzione individuati all'interno del Capitolato Speciale;

-l'opera è finanziata con risorse a valere su due annualità di bilancio ordinario; Il termine contrattuale iniziale, derivante dal primo contratto attuativo e dell'accordo quadro, decorre dalla data del 1° luglio 2023 con durata dell'intervento pari a 24 mesi;

- l'accordo quadro si sviluppa in due annualità decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di affidamento anticipato in via d'urgenza del primo contratto attuativo. Pertanto, l'indicazione "2023" e "2024" nei vari documenti progettuali è da intendersi solo nominale e non concreta, in quanto a tutti gli effetti la durata dell'intervento sarà pari a 24 mesi;

-ogni contratto attuativo relativo a lavori potrà avere ad oggetto, di volta in volta, una sola delle due categorie (OG1/OG2) o entrambe; in tale ultimo caso, di volta in volta, ciascuna delle due categorie potrà essere prevalente e l'altra scorporabile. Per tale ragione, sarà consentito il

subappalto facoltativo nei limiti di legge, ossia fino al 50% dell'importo della categoria prevalente e fino al 100% dell'importo della categoria scorporabile, relativamente a ciascun contratto attuativo;

richiamate

la Determinazione Dirigenziale n. **4609** del 29.05.2023 con la quale è stata disposta la variazione del RUP, dall'Ing. Filippo Cioni all'Ing. Elena Facchini;

-la Determinazione Dirigenziale n. **5356** del 26/06/23 con la quale è stata aggiudicato l'intervento in argomento, con il criterio del minor prezzo, alla ditta Manutenzioni s.r.l. , con sede legale in Molfetta (BA), CAP 70056, via delle Ricamatrici 2/A, C.F. e P.I. 05641980726, codice beneficiario 55333, in seguito a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 50/2016, con CIG n. **96623252D5**, CUI S01307110484202200215 e si sono approvati il contratto attuativo n. 1, CIG derivato 9900582AB8 per servizi a canone, per un importo pari a € 106.892,18 di cui € 16.978,23 per oneri della sicurezza, oltre a IVA al 22% e incentivo, per un totale di € 133.096,69, con decorrenza dal 1° luglio 2023 al 30 aprile 2024 e il contratto attuativo n.2 , CIG derivato 9901073FE6 per l'esecuzione di lavori extra-canone per 10 mesi con decorrenza dal 1° luglio 2023 al 31dicembre 2024 e per un importo totale di € 59.733,49, a valere sui capitoli U 42912 e capitolo 43360 finanziati con risorse di due annualità del bilancio ordinario;

-la Determinazione Dirigenziale n. **7277** del 13/09/2023 con la quale è stato approvato il contratto attuativo n. 3 sulla base del CIG Derivato A00A83F821 per l'esecuzione di lavori extra-canone per un importo totale di € 90.425,16 finanziati con risorse di due annualità del bilancio ordinario;

-la Determinazione Dirigenziale **9703** del 24/11/2023 con la quale è stato approvato il Contratto Attuativo n. 4 sulla base del CIG Derivato A02616EBA3 lavori extra canone per un importo totale di € 69.550,00

-la Determinazione Dirigenziale **3231** del 29/04/2024 con la quale è stato approvato il **Contratto Attuativo n. 5** per servizi a canone, per un importo totale pari a € **184.246,26** di cui € 20.373,87 per oneri della sicurezza, sulla base del CIG Derivato **B15E69002D** e per l'anno 2025 pari a complessivi €78.294,72 € (incl IVA ed incentivo), con durata per l'anno 2025 dal 01/01/2025 al 30/06/2025 e il Contratto Attuativo n. 6 , CIG lavori extra canone, per un importo pari a € 60.761,69 di cui € 7.789,42 per oneri della sicurezza, con derivato B15EAF1D3D

-la Determinazione Dirigenziale 9666 del 05/12/2024 con la quale è stato approvato il Contratto Attuativo n. 7 per lavori extra canone, per un importo totale pari a € 126.875,19, di cui 16.264,88 per oneri della sicurezza, sulla base del CIG derivato B15E69002D;

-la Determinazione Dirigenziale n.**9924** del 28.11.2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto per servizi a canone a favore della ditta Tekna Srl per l'importo presunto di € 94.711,82 di cui € 3.788,47, a valere sul Contratto attuativo n. 1;

-la Determinazione Dirigenziale n.**56** del 9.01.2024 con la quale è stato autorizzato il subappalto

per lavori extra canone a favore della ditta Tekna Srl per l'importo presunto di € 23.027,03 di cui 921,08 per oneri di sicurezza, a valere sul Contratto attuativo n. 2;

-la Determinazione Dirigenziale n.**63** del 9.01.2024 con la quale è stato autorizzato il subappalto per lavori extra canone a favore della ditta Tekna Srl per l'importo presunto di € 34.859,99 di cui 1.394,00 per oneri di sicurezza a valere sul Contratto attuativo n. 3;

-la Determinazione Dirigenziale n.**5227** del 02.07.2024 con la quale è stato autorizzato il subappalto per lavori extra canone a favore della ditta Tekna Srl per l'importo presunto di €24.043,39 di cui 1.004,74 per oneri di sicurezza; a valere sul Contratto attuativo n. 4;

-la Determinazione Dirigenziale n.**5370** del 09.07.2024 con la quale è stato autorizzato il subappalto per servizi a canone a favore della ditta Tekna Srl per l'importo presunto di €84.658,75, di cui 3.386,34 per oneri di sicurezza; a valere sul **Contratto attuativo n. 5**;

-la nota di silenzio assenso del 12.12.24 del RUP relativa ad istanza di subappalto a favore di Tekna Edilizia srl di lavori extra canone afferenti a manutenzione ordinaria a guasto di uffici comunali e servizi sociali per l'importo presunto di €21.987,50 di cui 879,50 per oneri di sicurezza nell'ambito del CA 06;

Vista l'istanza, pervenuta in data pervenuta in data 2 gennaio 2025 con prot. n. 2025/024/M132/U, con la quale la ditta appaltatrice Manutenzioni srl., C.F. e P.I. 05641980726 chiede l'autorizzazione a subappaltare alla ditta Tekna Edilizia srl., con sede legale in Lastra a Signa (FI) C.A.P. 50055 in via A. Gramsci, 71, P.IVA 06470440485 l'esecuzione di servizi a canone di manutenzione ordinaria, annualità 2025, nell'ambito del Contratto attuativo n°5/2024, per un importo presunto di €50.046,36 di cui €2.001,85 per oneri di sicurezza;

dato atto che

-l'oggetto del subappalto è costituito da servizi a canone di manutenzione ordinaria secondo il paragrafo 3 CPT.

- i lavori oggetto del subappalto rientrano quindi nei limiti stabiliti per il subappalto;

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art.105 D.Lgs.50/2016 l'impresa aggiudicataria ha :

-indicato già all'atto dell'offerta, precisamente nel DGUE, l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;

-provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 codice civile con l'impresa subappaltatrice;

-fornito dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 , art.83, nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

- fornito adeguata documentazione della ditta subappaltatrice per la categoria di lavori da eseguire;

- ha prodotto copia del contratto di subappalto;

-indicato la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;

preso atto che

la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, secondo quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) D.Lgs. 50/16 e art.17 del contratto d'appalto;

Precisato che:

ai sensi dell'art.105 co 14 D.Lgs. 50/2016 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di approvare la richiesta di subappalto espressa dalla ditta aggiudicataria Manutenzioni s.r.l., C.F. e P.I. 05641980726, con sede legale in Molfetta (BA), CAP 70056 via delle Ricamatrici 2/A, a favore della Ditta Tekna Edilizia Srl., con sede legale in Lastra a Signa (FI) C.A.P. 50055 in via A. Gramsci, 71, P.IVA 06470440485, l'esecuzione di servizi a canone di manutenzione ordinaria annualità 2025 nell'ambito del Contratto attuativo n°5/2024 per un importo presunto di €50.046,36 di cui €2.001,85 per oneri di sicurezza;

Dato atto che

-la copia informatica dell'istanza di autorizzazione al subappalto della ditta affidataria Manutenzioni srl a favore dell'impresa Tekna Edilizia Srl., come integrata ed allegata integrante al

presente provvedimento, è conforme all'originale cartaceo conservato agli atti di questa Direzione;

-è in corso di accertamento la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dal D.lgs. 81/2008 e dagli artt. 16 e 20 della L.R.T. n. 38/2008, dalla L. 136/10;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

visto che il RUP dei lavori in oggetto è l'Ing. Elena Facchini;

Visto che l'art.226 co.2 del D.lgs.36/2023 stabilisce tra l'altro che le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, ovvero a quelli per i quali i bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente siano pubblicati prima del 1° luglio 2023;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di autorizzare il subappalto in questione;

Visto l'art. n. 105 del D.lgs. n. 50/2016;

Visto l'art.226 co 2 del Dlgs.36/2023;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 12 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

Visto la Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di autorizzare l'Impresa Manutenzioni s.r.l., C.F. e P.I. 05641980726, con sede legale in Molfetta (BA), CAP 70056, via delle Ricamatrici 2/A, a subappaltare alla Ditta Tekna Edilizia srl., con sede legale in Lastra a Signa (FI) C.A.P. 50055 in via A. Gramsci, 71, P.IVA 06470440485, l'esecuzione

di servizi a canone di manutenzione ordinaria annualità 2025, nell'ambito del Contratto attuativo n°5/2024 per un importo presunto di €50.046,36, di cui €2.001,85 per oneri di sicurezza;

2) la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte della Ditta appaltatrice e della subappaltatrice dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016

3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Elena Facchini che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 d.lgs. 50/2016;

ALLEGATI INTEGRANTI

istanza.pdf - 8d803688d2dd2013b21d3aaa9ae86fc2208dfcfb21e03b3f8a6c4ed5030a8273

marca da bollo ca5_signed-1.pdf - a17a5e0bb757c64826b48de16cd8cf0d96a048025c48cb5253a15fd688078d20

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Elena Facchini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.